

comunitaria, inteso a promuovere la "partecipazione equilibrata" dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla materia della sicurezza.

8. Il sindacato comparativamente più rappresentativo.

Nella più recente legislazione di rinvio a discipline collettive in chiave di integrazione a precetti legali, la nozione di s.m.r. lascia il posto sovente ad una diversa formula, quella di *sindacato comparativamente più rappresentativo*.

Anche se la sequenza dei riferimenti legislativi alla maggiore rappresentatività comparata è ormai un dato consolidato e in crescita esponenziale (v. cap. IX), la formula è emersa solo con l'art. 2, c. 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a fini selettivi dei contratti collettivi applicabili in materia di minimale contributivo ex art. 1 della legge n. 389/1989. A darne ragione è stata la diffusione di una pluralità di discipline negoziali nell'ambito della medesima categoria: a fianco dei c.c.n.l. tradizionali, quelli c.d. al ribasso, stipulati da soggetti sindacali nuovi, nella prospettiva di una riduzione del carico (anche) contributivo (G. PERA, 1997); di qui la necessità di ancorare il rinvio legislativo alla sola disciplina collettiva convenuta con i sindacati comparativamente più rappresentativi, tralasciando quella pattuita da sindacati meno genuini o rilevanti. La nozione è stata poi ripresa da numerose leggi successive, anche se le ipotesi legislative di gran lunga più significative sono oggi quelle contenute nel D. Lgs. n. 276 del 2003, in materia di tipologie flessibili e riforma del mercato del lavoro.

Di fronte a questa inedita formula, non ancora emersa nel panorama giurisprudenziale, la dottrina si è sforzata di fissarne *ratio* e caratteri essenziali. Il compito è, tuttavia, risultato arduo. Probabilmente, la rappresentatività comparata tenta di sopperire all'ormai scarsa selettività della maggiore rappresentatività sindacale, in fondo ereditandone la medesima finalità, promozionale del c.d. sindacalismo storico. È, però, interessante notare come essa appaia prevalentemente incardinata a livello categoriale, diversamente dalla maggiore rappresentatività confederale.

In materia, si registrano incertezze già a partire dalla *ratio* ispiratrice della nozione. Per una prima tesi, saremmo di fronte ad una formula orientata a prevenire e risolvere i conflitti intersindacali (F. LISO, 1998); per una seconda tesi, si tratterebbe di una nozione indirizzata ad arginare e combattere la c.d. contrattazione al ribasso o pirata (L. SILVAGNA, 1999); per un'ultima tesi, ci troveremmo al cospetto di uno strumento preordinato ad evitare la stipulazione di una pluralità di contratti collettivi separati nell'ambito della medesima categoria (M. MISCIONE, 1997).

9. La rappresentatività nel settore pubblico.

La disciplina della rappresentatività assume tratti peculiari nel settore pubblico. Il criterio è qui da tempo destinato a selezionare non solo i soggetti cui attribuire il godimento di specifici diritti sindacali (v. cap. VI, § 14) o da ammettere, in qualità di rappresentanti del personale, ai consigli di ammini-

S.M.R.
sostituito
S.C.R.

220.

L'emersione della rappresentatività comparata

221.

La nozione di «sindacato comparativamente più rappresentativo»

222.

Le ambiguità della nozione

223.

Il vuoto normativo post-referendum e l'inapplicabilità al settore pubblico del nuovo art. 19 St. lav.

iga preservata
li consentirne
nei confronti
tre delle dieci
non retribuiti
onché le con-
NL o da altri
ertà sindacali.
appresentanti
riesto, in altre
appartenenza
ir meno pure
senso e tutela
quest'ultima.
tiva del fenom-
mazione elet-

e sindacato-
lavoro, par-
tempo affi-
26 del 1994

estesa al pro-
a prima volta
n generale di-
tramite "loro
delle medesi-
età.

ata, nei set-
sicurezza ad
à di scelta e
ispirazione

1999, 1, 1, con
Arsizio, 31 ago-
rudenza di me-
one, che hanno
rcizio dei diritti
febbraio 2005,

NELLA.
ite di lavoro v.
e autorità com-
9 ottobre 1997,